

“BNL: una sentenza esemplare, che dà ragione alla ragione” - Nota riservata alla dirigenza sindacale First Cisl di commento alla sentenza n. 4658/2024 c/BNL e Accenture del Tribunale di Roma (18/4/2024)

A cura del Settore C.A.First

Con grande soddisfazione commentiamo la **sentenza** (n. 4658/2024, pubblicata il 18/04/2024, R.G. n. 36612/2022) del **Tribunale di Roma**, sezione lavoro 4, che dirime la causa promossa dalle/dai **lavoratrici/lavoratori di BNL**, rappresentate/i dall'Avv. Maurilio D'Angelo, legale della Federazione Nazionale, nei confronti delle convenute **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A** e **ACCENTURE SERVICES AND TECHNOLOGY S.R.L.** Essa ha ad oggetto **l'accertamento della illegittimità della cessione dei rami di azienda** che hanno interessato i rapporti di lavoro delle/dei ricorrenti. Per effetto di tale pronuncia, **BNL S.P.A. è stata condannata a ripristinare il rapporto di lavoro delle/dei ricorrenti a far data dal 01/06/2022**, con ogni conseguenza giuridica ed economica.

Si tratta dell'ennesima, positiva **conferma di un chiaro e favorevole orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Roma** scaturito dall'esame con cui questo **ha inteso accertare se, nell'operatività quotidiana delle persone coinvolte nella cessione, le unità produttive cedute funzionassero o meno come vere e proprie “microaziende”, autonome e perfettamente capaci in sé di compiere la propria funzione di imprese.** Inoltre, il Tribunale ha rimarcato che **dall'onere di dimostrarne, nei fatti, il funzionamento (in termini di reale autosufficienza d'impresa) non possono essere sollevate BNL e Accenture.** Ciò è **giustificato dal fatto** -evidenzia il Tribunale di Roma- **che nella cessione di ramo di azienda di cui all'art. 2112 c.c. si producono conseguenze automatiche** di trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, **non è cioè necessario acquisire il consenso individuale alla cessione del rapporto di lavoro:** il che, d'altro canto, non deve rappresentare per l'azienda un elemento elusivo delle tutele giuslavoristiche, *“essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome”.*

Nel caso di specie, **l'accertamento compiuto dal giudice si è concluso con la mancanza di prove sufficienti di autonomia funzionale**, ed è stata quindi dichiarata illegittima la cessione dei **“rami d'azienda”** intervenuta tra **BNL Spa e AST Srl**, con conseguente obbligo di ricollocamento delle/dei ricorrenti presso l'originario, effettivo datore di lavoro, **Banca Nazionale del Lavoro SpA.**

Ma procediamo con ordine, riassumendo gli elementi fondamentali di conoscenza di questa importantissima pronuncia, che nei nostri auspici **deve guidare le delegazioni sindacali nelle trattative, presenti nelle aziende e nei gruppi, quando dovessero imbattersi nello spinoso tema della individuazione dei rami oggetto di cessione.**

E' vero, da un lato, che oggetto delle trattative è, miratamente, la definizione delle misure di tutela individuale e collettiva che devono assistere le vicende traslative del rapporto di lavoro (si pensi, ad esempio, all'importanza delle c.d. “clausole di salvaguardia collettive”); è però altrettanto vero che **occorre evitare di validare, direttamente o indirettamente, le operazioni di definizione del ramo di**

azienda oggetto di cessione; tale ferma raccomandazione vale a maggior ragione allorché esse difettino palesemente, come nel caso di specie, dei requisiti essenziali che ne qualificano l'autonomia funzionale. Sotto tale profilo, **negli eventuali accordi che definiscano le condizioni economico-normative di garanzia per i rapporti di lavoro ceduti è necessario evitare**, come parte sindacale sottoscrittrice, **di entrare nel merito della qualificazione del ramo di azienda, cioè di riconoscerne la costituzione e l'autonomia**. Qualora ci siano ragioni di merito che giustificano la sottoscrizione di siffatti accordi, si può, ad esempio, prudentemente attestare che l'individuazione e la definizione del ramo di azienda non sono state oggetto di confronto e di verifica sindacale e non costituiscono, di conseguenza, materia dell'accordo stesso. Tale formulazione di senso dovrebbe salvaguardare sufficientemente le ragioni di eventuali cause individuali.

Dal **funzionigramma-organigramma** diffuso da BNL Spa in fase di consultazione sindacale si evince che l'articolazione dei servizi (e uffici) di retrospostello ("Back-Office") **risalente al mese di giugno 2021** e nel cui ambito operavano circa 1437 dipendenti, **contemplava 6 Aree, delle quali solo 2 non sono state intaccate dalla cessione** ("Investment & Market Operation" e "Supporto Trasversale Operation").

Dalle circostanze dedotte dalle parti ricorrenti, risultano, tra altri, alcuni elementi significativi, in gran parte comuni a tutte le aree interessate dalle cessioni:

-Il computer Accenture consegnato viene utilizzato esclusivamente per avviare il collegamento al software Citrix ed accedere alla macchina virtuale BNL, su cui insistono e vengono tracciate le lavorazioni giornaliere;

-in alcuni casi è avvenuto uno spostamento di lavoratrici/lavoratori prima della individuazione e cessione del ramo di azienda, che non ha quindi compreso la globalità dei rapporti di lavoro interessati;

-le unità cedute non appaiono in grado di fornire autonomamente un servizio, limitandosi a svolgere unicamente fasi di lavorazioni che necessitano di una continua integrazione da parte dei reparti BNL non ceduti. Manca: **l'autonomia operativa**, in quanto tutte le procedure operative, i dati necessari e la documentazione per svolgere le fasi lavorative sono determinate e fornite dai reparti BNL non ceduti; **l'autonomia tecnica**, perché nessuna attività può svolgersi indipendentemente dall'utilizzo dei sistemi operativi e degli applicativi BNL non ceduti, dei computer BNL, delle abilitazioni BNL. **Anche le credenziali e gli account email sono creati e forniti da BNL Spa**. In caso di malfunzionamenti tecnici sui sistemi operativi di BNL non è possibile rendere alcuna prestazione lavorativa.

Il **Giudice di merito**, nelle *"ragioni di fatto e di diritto della decisione"*, ha affermato che affinché possa parlarsi di **valido trasferimento di ramo d'azienda**, occorre l'**idoneità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso aziendale del cedente, a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi**, funzionali ed organizzativi, e quindi a svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, **"essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà"**

dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità”.

Di conseguenza, **il Giudice conclude che la cessione oggetto di giudizio tra la Banca Nazionale del Lavoro e la società Accenture è irrimediabilmente improduttiva di effetti e che, pertanto, debba essere disposto il ripristino del rapporto di lavoro delle parti ricorrenti presso la BNL S.P.A. dal 1° giugno 2022**, con ogni conseguenza giuridica ed economica. Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente.

Un doveroso, formale e pubblico ringraziamento va fatto all'Avvocato Maurilio D'Angelo, che con totale dedizione ed evidente passione e competenza professionale ha condotto questa battaglia di giustizia, riportando l'ennesimo successo in giudizio, che conferma la fondatezza delle ragioni vertenziali di First Cisl in BNL.

In via generale raccomandiamo, in occasione delle trattative di cessione di ramo di azienda, di prestare attenzione, nella descrizione del ramo fornita dall'azienda nella propria informativa, anche alle circostanze fattuali, con l'obiettivo di salvaguardare: 1) le ragioni di una eventuale vertenza collettiva, in caso di mancato accordo; 2) anche in caso di raggiungimento di accordo collettivo, il diritto di opporsi al negozio di cessione mediante ricorso individuale da parte delle lavoratrici/dei lavoratori.

Roma, 8 maggio 2024